



A tutti i clienti
in indirizzo

OBBLIGO DI GREEN PASS PER LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 16 settembre, ha varato un D.L. con cui vengono introdotte, come recita il Comunicato stampa del C.d.M. "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Con tale D.L. si estende a tutti i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti ed autonomi, l'obbligo del possesso del Green Pass, con un provvedimento che avrà durata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data che ad oggi si ipotizza per la fine dell'emergenza COVID19.

Con il nuovo Decreto Legge, il **Government** ha esteso l'obbligo del possesso del Green Pass, stabilendo che: **dipendenti pubblici**, **lavoratori del settore privato**, inclusi anche i **lavoratori esterni all'azienda o all'amministrazione**, **lavoratori autonomi** e collaboratori familiari: **colf**, **badanti**, **baby-sitter**, ma anche **lavoratori a partita Iva** che offrono servizi occasionali, e chi accede nelle strutture per "attività formativa", possano accedere ai propri posti di lavoro unicamente se in possesso del Green Pass.

CHI PUÒ RICEVERE IL GREEN PASS E CHI NE È ESENTE

Con il Green Pass si attesta che il lavoratore ricade in una di queste tre possibili situazioni:

1. ha completato l'intero ciclo vaccinale anti COVID ovvero ha effettuato l'assunzione della prima dose vaccinale ed è in attesa di completamento del ciclo. In questo caso ricordiamo che il green pass tramite vaccino è valido dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose dura 12 mesi.
2. ha effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo. In questo caso il Green Pass vale per 48 ore nel caso di un test rapido e per 72 ore nel caso del test molecolare;
3. E' guarito dal Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.



4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

COME SI CONTROLLA IL POSSESSO DEL GREEN PASS E A CHI SPETTA FARLO

Controllarne il possesso spetta, oltre che alle autorità pubbliche, anche ai gestori di tutta una serie di attività per l'ingresso nelle quali il possesso del documento risulti obbligatorio:

- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Nei luoghi di lavoro privati, invece, saranno i datori ad avere la responsabilità, entro il 15 ottobre 2021, sulle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche relative ai propri dipendenti, collaboratori o semplicemente frequentatori a vario titolo delle aziende. Le verifiche potranno essere fatte anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, individuando con atto formale i soggetti eventualmente incaricati dell'accertamento alle violazioni degli obblighi.



PER CHI NON È PROVVISORIO DI GREEN PASS - NESSUN LICENZIAMENTO MA STOP AGLI STIPENDI

Chi, sul posto di lavoro, risulterà **sprovvisorio di Green Pass**, sarà considerato **assente ingiustificato senza stipendio dal primo giorno**. È quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della PA. Tutti "assenti ingiustificati" dunque "fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Chi, ad un controllo delle autorità, fosse trovato al lavoro senza poter esibire la certificazione, potrà essere sanzionato con una multa dai 600 ai 1.500 euro.

Peraltro anche il datore di lavoro che non avesse effettuato tutti i necessari controlli, ovvero non avesse predisposto le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, sarà colpito da una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.

COME SI OTTIENE IL DOCUMENTO "GREEN PASS"

Quando il **Green Pass** risulti disponibile, il Ministero della Salute invierà un SMS o un'email con un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare per recuperare la certificazione in modo da salvarla sul telefono o stamparla.

Per recuperare il proprio green pass, si possono utilizzare queste strade:

- accedere al sito ufficiale dgc.gov.it con Spid o con Tessera Sanitaria e inserire il codice ricevuto via SMS;
- tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, nelle Regioni che lo hanno finora attivato
- tramite App Immuni e App IO;
- richiedendolo al medico o pediatra di famiglia;
- recandosi in farmacia.



- Una volta ottenuto il green pass, che nei fatti consiste in un QR Code da mostrare ai controlli via smartphone o su cartaceo, si deve portare con sé ed esibire agli addetti ai controlli dei luoghi in cui è richiesto.

LA DURATA DEL GREEN PASS

Si allunga la durata della **Certificazione verde**. Per i guariti dal Covid, il Green Pass viene rilasciato il giorno stesso della prima somministrazione della dose di vaccino e, a seguito sia della prima dose che del completamento dell'intero ciclo, ha validità di dodici mesi, da contare a partire dalla data di avvenuta guarigione.

IL NUMERO VERDE DEL MINISTRO DELLA SALUTE

Per dubbi, difficoltà e **informazioni relative alle Certificazioni verdi**, ci sarà un **numero verde unico**, il **1500**, attivo 24h su 24h, 7 giorni su 7, in capo al ministero della Salute, che verrà implementato fino a smaltire da solo tutto il servizio.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare

LO STUDIO

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

